



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

**SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E
COMMERCIALI**

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Codice CIFRA: AEC/SDL/2021/00012

**OGGETTO: Promozione e valorizzazione delle attività storiche
e di tradizione della Puglia.**

Relazione esplicativa e di accompagnamento allo schema di disegno di legge sulla “Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia”

Scopo del presente disegno di legge è la promozione e la valorizzazione delle attività economiche storiche di pregio che ancor oggi caratterizzano il territorio pugliese nel quale sono ampiamente diffuse e che contribuiscono allo sviluppo e alla identità dell’economia locale e regionale, nonché alla promozione e al miglioramento del tessuto urbano.

Le attività storiche e di tradizione costituiscono un importante elemento di memoria storica, una preziosa testimonianza di cultura e tradizione, radicata nel vissuto quotidiano, sono luoghi di bellezza e di identità che rappresentano il cuore del tessuto produttivo pugliese. Esse sono un punto di riferimento per molte comunità e nel contempo un segno distintivo della laboriosità delle comunità e delle loro tradizioni commerciali e artigianali, sono officine della memoria, luoghi preziosi della storia, custodi della tradizione e presidi della cultura.

Esse raccontano la storia della nostra Regione, la sua tradizione e la sua anima. Nascono dalla capacità personale di imprenditori che con la loro maestria artigianale e commerciale sono riusciti a realizzare dei laboratori diventati simboli di creatività, luoghi di incontro e di specializzazione, di scambio e di crescita umana e professionale. Pur mantenendo la tradizione, sono stati capaci di rinnovarsi e reinventarsi, modificando i gusti, influenzando le tendenze e adeguandosi alle evoluzioni e alle esigenze del tempo.

Le attività storiche e di tradizione meritano una particolare attenzione per la loro centralità e valenza tradizionale e culturale nel territorio, soprattutto alla luce della crisi che stiamo vivendo che rischia di disperdere un patrimonio di immenso valore.

Molte attività sono state costrette a chiudere sotto i colpi della grande distribuzione e la crisi è stata ulteriormente aggravata dall’emergenza Covid 19. Per questo si ritiene indispensabile dare adeguata tutela legislativa a questo patrimonio, al fine di preservarlo, valorizzarlo ed assicurare che sia tramandato alle generazioni future.

Il contenuto del presente disegno di legge è il risultato di attente valutazioni effettuate sulla scorta degli esiti degli incontri con le associazioni maggiormente rappresentative del commercio e dell’artigianato, che si sono tenuti nei giorni 1 febbraio, 17 marzo e 14 aprile 2021, nonché degli approfondimenti esperiti dalla Sezione competente.

In particolare, le associazioni di categoria hanno dato un notevole contributo nell’individuazione delle categorie di attività da tutelare e nella definizione puntuale di alcuni aspetti cruciali della legge.

Articolazione dello schema di disegno di legge.

Il presente schema di disegno di legge è suddiviso in sette articoli, dei quali si riporta a seguire una sintesi del contenuto:

Articolo 1 - Finalità

CIFRA: AEC/SDL/2021/00012

Oggetto: Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Categorie e requisiti delle attività storiche e di tradizione

Articolo 4 - Riconoscimento delle attività storiche e di tradizione

Articolo 5 - Misure di sostegno

Articolo 6 - Revoche

Articolo 7 - Attività di vigilanza e controllo

Articolo 8 - Norma finanziaria.

I principi declinati nell'**articolo 1** imprimono la volontà della nostra Regione di promuovere e valorizzare le attività commerciali e artigianali che costituiscono la testimonianza storico culturale della tradizione pugliese attraverso il riconoscimento di tali attività e il loro sostegno con la collaborazione dei Comuni, delle Camere di Commercio e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le attività storiche e di tradizione che si intende promuovere e tutelare, caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo, ai locali, al mantenimento delle attrezzature, all'ambientazione, al contesto sono specificate nell'**articolo 2**, che individua quali categorie da tutelare: i negozi storici, le botteghe artigiane storiche e i locali storici, precisando che l'insegna è l'elemento, non necessariamente fisico, che identifica l'attività.

Nell'**articolo 3** sono dettagliate, all'interno delle tre categorie di attività storiche e di tradizione, le diverse tipologie con i relativi requisiti per il riconoscimento. In particolare, per ognuna delle tre categorie, sono previsti tre livelli di riconoscimento dell'attività a seconda delle specificità, dell'anzianità, dell'ubicazione, dell'ambientazione, del contesto.

L'**articolo 4** attribuisce alla Giunta Regionale il compito di definire con proprio provvedimento i criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione, istituisce l'Elenco regionale e istituisce i marchi regionali distintivi degli specifici riconoscimenti. Attribuisce, inoltre, alla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali il compito di procedere al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione avvalendosi eventualmente del supporto della CRAP (Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese).

Le azioni che mette in campo il presente schema di disegno di legge per dare concretezza allo scopo che si prefigge sono contenute nell'**articolo 5**, il quale elenca le attività di sostegno alle quali la Regione può ricorrere, avvalendosi altresì del supporto della rete dei CAT (centri di assistenza tecnica) e dei CATA (centri di assistenza tecnica per l'artigianato) autorizzati.

L'**articolo 6** dispone la revoca dei riconoscimenti (e di conseguenza degli eventuali contributi o agevolazioni concessi) e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale delle attività storiche di tradizione nel caso di alterazione sostanziale delle caratteristiche sulla base delle quali era stato assegnato il riconoscimento e negli ulteriori casi che la Giunta Regionale con successivo provvedimento dovesse eventualmente prevedere. Si dispone altresì il monitoraggio delle attività storiche e di tradizione riconosciute avvalendosi della collaborazione delle CCIAA, dei CAT e dei CATA.

E' previsto, all'articolo 7, un sistema di vigilanza e controllo che vede il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, il coordinamento della Regione e la collaborazione della rete dei CAT e dei CATA autorizzati tenuti a segnalare l'uso dei marchi in violazione della presente legge.

Nell'art. 8 è contenuta la norma finanziaria. Occorre specificare che per lo svolgimento delle attività di sostegno descritte è previsto, dall'art. 5 comma 3, che la Regione Puglia si avvalga dell'attività di assistenza svolta dalla rete dei CAT (centri di assistenza tecnica) e dei CATA (centri di assistenza tecnica per l'artigianato) autorizzati. Per tale ragione, per le spese correnti connesse all'attività di assistenza tecnica, supporto e affiancamento alle imprese ricomprese nell'ambito di applicazione della presente norma, la copertura finanziaria è quella riveniente dalle risorse stanziare sul Capitolo U1401001 (*Contributo allo sviluppo del processo di ammodernamento delle imprese tramite i Centri d assistenza Tecnica per l'Artigianato C.A.T.A. ai sensi dell'art. 14 della L.R. 24/2013. Art. 21 L.R. n. 67/2018*), pari ad euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023. Alla copertura delle spese per investimenti connesse all'attuazione delle lettere a) e b) dell'art. 5 comma 2 possono concorrere le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione attuale e del settennio 2021-2027, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché nell'ambito di convenzioni stipulate con istituti di credito.

La Funzionaria P.O. “Promozione delle Attività Economiche Artigianali e Artigianato Artistico”

Milena Schirano

La Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali

Francesca Zampano

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico

Gianna Elisa Berlingiero

L'Assessore allo Sviluppo Economico

Alessandro Delli Noci

Schema di Disegno di Legge
“Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia”

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e regionale.
2. Al fine di promuovere la valorizzazione delle attività che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale del territorio pugliese, la Regione riconosce e sostiene, in collaborazione con i Comuni, le Camere di Commercio e le articolazioni regionali delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le attività storiche e di tradizione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono considerate attività storiche e di tradizione quelle caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo dell'attività, dell'insegna e delle tipologie di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale, economica e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale.
2. Si distinguono:
 - a) i **negozi storici**, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa o all'interno dei mercati su aree pubbliche;
 - b) le **botteghe artigiane storiche**, intese quali unità locali artigianali che svolgono la produzione e/o la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi;
 - c) i **locali storici**, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. Ai fini della presente legge:
 - per “insegna” si intende non necessariamente l'elemento fisico, ma la denominazione aziendale comunemente utilizzata nei confronti della clientela e identificativa dell'impresa;
 - la sospensione o l'interruzione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a un anno, le variazioni nella proprietà aziendale o nella forma d'impresa non configurano interruzione di continuità purché sia possibile riscontrare la sostanziale costanza dell'insegna nell'accezione di cui al precedente alinea del presente comma e nell'attività svolta.

Art. 3

Categorie e requisiti delle attività storiche e di tradizione

1. Negozi storici

In ragione delle loro specifiche caratteristiche, i negozi storici si suddividono in tre categorie:

1.1) attività storica: punto vendita al dettaglio come definito dalla L.R. n. 24/2015 (*Codice del Commercio*), caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere.

Sono richiesti almeno trent'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'art.2 comma 3;

1.2) negozio storico: punto vendita al dettaglio come definito dalla L.R. n. 24/2015 (*Codice del Commercio*), caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica;

Sono richiesti almeno quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'art.2, nonché l'ubicazione del negozio in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.

È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività:

- attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;
- presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
- presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano da tempo in modo indissolubile legati alla toponomastica locale.

1.3) negozio storico patrimonio di Puglia: qualora l'attività abbia titolo per il riconoscimento di "negozio storico" ma vanta almeno 70 anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'art. 2 comma 3.

2. Botteghe artigiane storiche

In ragione delle loro specifiche caratteristiche, le botteghe artigiane storiche si suddividono in tre categorie:

2.1) attività artigiana storica: unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente che si occupa di produzione e/o vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta o e/o prodotta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere.

Sono richiesti almeno trent'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'art.2 comma 3.

2.2) bottega artigiana storica e di tradizione: unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente che si occupa di produzione e/o vendita di beni o servizi caratterizzata da una

documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta e/o prodotta nella stessa sede fisica.

Sono richiesti almeno quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'art.2 comma 3 nonché l'ubicazione della bottega in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.

È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività:

- attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;
- presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
- presenza nella bottega di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
- la bottega o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
- la bottega o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica locale.

2.3) bottega artigiana storica patrimonio di Puglia: qualora l'attività abbia titolo e richieste per il riconoscimento di "bottega artigiana storica e di tradizione" ma possa vantare almeno 70 anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'art.2 comma 3.

3. Locali storici:

In ragione delle loro specifiche caratteristiche, i locali storici si suddividono in tre categorie:

3.1) attività storica: unità locale esclusivamente o prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere.

Sono richiesti almeno trent'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'art. 2 comma 3.

3.2) locale storico: unità locale esclusivamente o prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo, dell'insegna dell'attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica.

Sono richiesti almeno quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'art. 2 comma 3 nonché l'ubicazione dell'attività in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio.

È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività:

- attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;
- presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;

- presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica locale.

3.3) locale storico patrimonio di Puglia: qualora l'attività abbia titolo per il riconoscimento di "locale storico" ma possa vantare almeno 70 anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'art. 2 comma 3.

Art. 4

Riconoscimento delle attività storiche e di tradizione ed iscrizione nell'Elenco regionale

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge:
 - a. individua nel dettaglio i criteri necessari per ottenere il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione;
 - b. stabilisce le modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e le procedure da attivarsi a mezzo di apposito avviso pubblico che preveda il supporto tecnico e istruttorio della rete dei CAT e dei CATA autorizzati dalla Regione Puglia;
 - c. istituisce l'**Elenco regionale** delle attività storiche e di tradizione (botteghe, negozi e locali storici della Puglia) e definisce i criteri e modalità per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico, anche avvalendosi del supporto delle CCIAA ai fini dell'annotazione del riconoscimento a margine della visura camerale;
 - d. istituisce i marchi regionali identificativi degli specifici riconoscimenti di cui all'art. 3, definendone i contenuti minimi essenziali, le modalità, le forme e i limiti di utilizzo da parte delle imprese abilitate ad esporli, provvede a registrarli mediante deposito nelle forme previste dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), individua gli organismi accreditati deputati a verificare il rispetto delle norme di cui alla presente legge da parte di coloro che utilizzano il marchio regionale.
2. La struttura regionale competente (Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali) procede al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e alla loro iscrizione nell'Elenco regionale di cui al comma 1, che viene aggiornato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro il 31 dicembre di ogni anno. Per i riconoscimenti di cui all'art. 3 a favore di attività artigianali, la struttura regionale competente può avvalersi del supporto tecnico e istruttorio della Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese (CRAP) di cui alla L.R. 24/2013.

Art. 5

Misure di sostegno

1. La Regione promuove interventi anche a valere su Fondi Comunitari in favore delle attività iscritte nell'Elenco regionale di cui all'art. 4 diretti a:

- a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità della gestione e il rilancio occupazionale;
 - b) sostenere l'inserimento lavorativo dei giovani;
 - d) favorire l'associazionismo per la promozione della cultura d'impresa;
 - e) difendere e sostenere il patrimonio storico e di tradizione attraverso la valorizzazione delle attività che ne mantengono integra la memoria;
 - f) sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all'attività storica;
 - g) sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in un'ottica di integrazione tra storicità e modernità;
 - h) accrescere l'attrattività dei centri urbani e degli addensamenti dei luoghi storici del commercio e dell'artigianato, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali;
 - i) favorire, sostenere e valorizzare la promozione e l'utilizzo di prodotti dell'artigianato pugliese e di prodotti agroalimentari di provenienza regionale.
2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, sentite le articolazioni regionali delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per i comparti dell'artigianato e del commercio:
- a) concede contributi anche a fondo perduto ai titolari delle attività iscritte nell'Elenco regionale di cui all'art. 4, con il vincolo del mantenimento per almeno tre anni della destinazione d'uso dei locali, della tipologia della merceologia offerta;
 - b) prevede specifiche agevolazioni per l'accesso al credito, anche attraverso convenzioni con i Consorzi di garanzia fidi pugliesi e gli istituti di credito;
 - c) può individuare, nell'ambito delle competenze regionali, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;
 - d) prevede specifici strumenti di supporto all'utilizzo dell'apprendistato, in particolare quello duale, come strumento dell'elezione per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, valorizzando i Maestri Artigiani e le Botteghe Scuola di cui alla L.R. 19 giugno 2018 n. 26;
 - e) promuove accordi con i Comuni per la previsione di premialità o la riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali gravanti sulle attività storiche e di tradizione iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 4;
 - f) determina criteri di premialità nell'ambito dei bandi regionali relativi all'innovazione, valorizzazione e tutela delle imprese sul territorio;
 - g) promuove nei circuiti turistici l'Elenco delle attività storiche e di tradizione suddivise per aree territoriali, supportando iniziative volte a valorizzare l'artigianato locale nell'ambito del turismo esperienziale;
 - h) promuove forme di accompagnamento e percorsi formativi rivolti sia ai dipendenti che ai titolari che rafforzino il mantenimento della cultura e dell'identità dell'attività delle imprese storiche e di tradizione del territorio pugliese, nonché forme di associazionismo tra imprese storiche.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, la Regione Puglia si avvale dell'assistenza della rete dei CAT (centri di assistenza tecnica) e dei CATA (centri di assistenza tecnica per l'artigianato) autorizzati.

Art. 6 **Revoche**

1. È disposta la revoca dei riconoscimenti di cui all'art. 3 e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione qualora si verifichi un'alterazione sostanziale delle caratteristiche dell'attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento, ivi compresa la definitiva cessazione o la trasformazione dell'attività e della categoria merceologica dei beni/servizi offerti o la modifica di destinazione d'uso dei locali.
Il titolare dell'impresa iscritta nell'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente di ogni variazione potenzialmente idonea a integrare causa di revoca.
2. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 4 della presente legge può ulteriormente specificare i casi di revoca del riconoscimento.
3. Allo scopo di verificare il mantenimento dei requisiti posseduti dalle imprese al momento dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, la struttura regionale competente procede ogni 2 anni col monitoraggio delle imprese iscritte nell'Elenco avvalendosi della collaborazione delle CCIAA e delle amministrazioni comunali e dell'assistenza della rete dei CAT (centri di assistenza tecnica) e dei CATA (centri di assistenza tecnica per l'artigianato) autorizzati.
4. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti dell'attività che abbia ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi dell'articolo 4 è, altresì, disposta la revoca dei contributi o delle agevolazioni concessi nei tre anni precedenti, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite. La struttura regionale competente procede al recupero delle somme erogate.
5. Nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, la Regione, in sede di revoca del contributo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 7 **Attività di vigilanza e controllo**

1. La Regione, d'intesa con le amministrazioni comunali che svolgono le ordinarie attività di controllo sulle attività riconosciute ai sensi della presente legge, coordina e promuove una specifica attività di verifica sia del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento, sia dell'eventuale utilizzo improprio del marchio regionale identificativo di cui all'art. 4 comma 1 lett. d.
2. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo la Regione si avvale anche della collaborazione della rete dei CAT (centri di assistenza tecnica) e dei CATA (centri di assistenza tecnica per l'artigianato) autorizzati, che sono

obbligati a segnalare alla struttura regionale competente e al Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l'attività chiunque utilizzi le qualificazioni regionali di "attività storica", "negoziato storico", "attività artigiana storica", "bottega artigiana storica e di tradizione", "locale storico", "negoziato storico patrimonio di Puglia", "bottega artigiana storica patrimonio di Puglia" e "locale storico patrimonio di Puglia", e i relativi marchi, in violazione delle disposizioni della presente legge.

3. La struttura regionale competente, ricevuta la segnalazione o, comunque, quando abbia notizia di violazioni delle norme di cui alla presente legge, previo accertamento svolto in contraddittorio ai sensi della L. n. 241/1990, avvia la procedura di revoca del riconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in € 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse già stanziata alla missione 14, programma 1, titolo 1, capitolo U1401001 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
2. Alla copertura delle spese per investimenti connesse all'attuazione delle lettere a) e b) dell'art. 5 comma 2 possono concorrere le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione attuale e del settennio 2021-2027, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché nell'ambito di convenzioni stipulate con istituti di credito.
3. Per gli esercizi successivi al 2021, all'autorizzazione delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.